



Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e al Protocollo relativo a tale Accordo

RS 0.232.112.21; RU 1996 2810

Modifiche del regolamento d'esecuzione

Adottate dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 14 ottobre 2015
Entrate in vigore il 1° aprile 2016

Traduzione¹

Indice

[...]

Capitolo 1 Disposizioni generali

[...]

Regola 5 Perturbazioni nel servizio postale e nelle agenzie di recapito e nelle comunicazioni inviate per via elettronica

[...]

3) [Comunicazioni inviate per via elettronica] L'inosservanza, ad opera di una parte interessata, di un termine di scadenza riguardante una comunicazione indirizzata all'Ufficio internazionale e inviata per via elettronica è giustificata, se la parte interessata fornisce la prova, tale da soddisfare l'Ufficio internazionale, che il termine di scadenza non è stato osservato a causa di perturbazioni, dovute a circostanze straordinarie indipendenti dalla sua volontà, nella comunicazione elettronica con l'Ufficio internazionale o di perturbazioni con ripercussioni sulla comunicazione elettronica nella località nella quale essa è stabilita, e che la comunicazione è stata inviata al più tardi cinque giorni dopo la ripresa del servizio di comunicazione elettronica.

4) [Limiti alla giustificazione] L'inosservanza di un termine di scadenza è giustificata, in virtù di questa regola, solo se la prova di cui all'alinea 1), 2) o 3) e la comu-

¹ Dal testo originale francese (RO 2017 3519).

nicazione o, se del caso, un duplicato di essa sono ricevuti dall'Ufficio internazionale al più tardi sei mesi dopo la scadenza dei termini.

5) [Domanda internazionale e designazione successiva] Quando l'Ufficio internazionale riceve una domanda internazionale o una designazione successiva dopo il termine di scadenza di due mesi di cui all'articolo 3.4) dell'Accordo, all'articolo 3.4) del Protocollo ed alla regola 24.6)b), e l'Ufficio interessato indica che la ricezione tardiva risulta da circostanze di cui all'alinea 1), 2) o 3), si applicano l'alinea 1), 2) o 3) e l'alinea 4).

Capitolo 8 Emolumenti e tasse

[...]

Regola 36 Esenzione dalle tasse

Le iscrizioni relative ai seguenti dati sono esenti da tasse:

- i) la costituzione di un mandatario, qualsiasi modifica riguardante un mandatario e la radiazione dell'iscrizione di un mandatario;
- ii) qualsiasi modifica riguardante i numeri di telefono e di telecopiatrice, l'indirizzo per la corrispondenza, l'indirizzo e-mail e gli altri mezzi di comunicazione elettronica con il depositante o il titolare, secondo le modalità specificate nelle istruzioni amministrative;
- iii) la radiazione della registrazione internazionale;
- iv) qualsiasi rinuncia in virtù della regola 25.1)a)iii);
- v) qualsiasi limitazione effettuata nella domanda internazionale stessa in virtù della regola 9.4)a)xiii) o in una designazione successiva in conformità della regola 24.3)a)iv);
- vi) qualsiasi domanda fatta da un Ufficio in virtù della prima frase dell'articolo 6.4) dell'Accordo o in virtù della prima frase dell'articolo 6.4) del Protocollo;
- vii) l'esistenza di un'azione giudiziaria o di una sentenza definitiva che abbia un'incidenza sulla domanda di base, sulla registrazione che ne risulta o sulla registrazione di base;
- viii) qualsiasi rifiuto in conformità della regola 17, della regola 24.9) o della regola 28.3), o qualsiasi dichiarazione in conformità delle regole 18^{bis} o 18^{er}, della regola 20^{bis}.5) o della regola 27.4) o 5);
- ix) l'invalidazione della registrazione internazionale;
- x) le informazioni comunicate in virtù della regola 20;
- xi) qualsiasi notifica in virtù della regola 21 o della regola 23;
- xii) qualsiasi rettifica del registro internazionale.